

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSA

La Corruzione è l'insieme delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

L'articolo 1 della Legge 06/11/2012 n. 190 stabilisce che *"In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla Corruzione fatta Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Il comma 15 della sopra citata Legge stabilisce che *"la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto di ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione"*.

Ai sensi del comma 60 della Legge 190/2012 *"Ciascuna Amministrazione definisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"*.

Lo strumento del PTPC assume notevole rilevanza nel processo di diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

L'adozione del piano costituisce quindi per l'ente un'importante occasione per l'affermazione del buon amministrare e tra le sue funzioni c'è quella di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio creando altresì un collegamento tra anticorruzione e trasparenza.

ART. 1 SUPPORTO NORMATIVO

Le principali fonti normative per la stesura del presente Piano sono:

- L'art. 11 del D.lgs. 150/2009 il quale stabilisce che "la trasparenza è l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lett. m) della Costituzione;
- Delibera n. 105/2010 della CIVIT "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Linee guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010;
- Delibera del 02 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali.

L'articolo 1 della Legge 190/2012, comma 30 stabilisce che *"Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni fase"*.

ART. 2 OBIETTIVI

Nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

ART. 3 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Data e documento di approvazione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'AATO 5 Marche Sud per il periodo 2014-2016 è approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n... del

I soggetti individuati per i vari processi di adozione del PTPC sono:

- **L'organo di indirizzo politico** designa il Responsabile, adotta il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) e adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione**, Direttore Generale pro tempore dell'AATO 5 che ha proposto all'organo politico l'adozione del presente piano. Il suddetto Responsabile:
 - a) verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e ne propone la modifica in caso di accertata violazione o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 - b) individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
 - c) elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione.
- I **Funzionari di Posizione Organizzativa** per l'area di rispettiva competenza svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono misure di prevenzione, assicurano l'osservanza al codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione. Osservano le misure contenute nel presente atto.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 è pubblicato per 7 giorni nel sito istituzionale dell'AATO 5 con invito espresso a tutti i portatori di interessi ad esprimere valutazioni ed eventuali modifiche o aggiunte sul piano stesso ai fini della successiva approvazione.

Una volta approvato il PTPC è pubblicato permanentemente sul sito web e trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4 GESTIONE DEL RISCHIO

In sede di prima adozione del Piano Anticorruzione il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato in tre fasi:

4.1 Censimento dei processi e procedimenti

L'elenco dei procedimenti non è ancora completo e non ha pretese di esaustività, ma si concentra nell'individuazione di un ampio elenco dei processi maggiormente rilevanti per frequenza e mole;

4.2 Analisi del rischio corruttivo

Per ogni processo /procedimento individuato nell'elenco si è proceduto a valutare il rischio di corruzione attraverso due valori (da 0 a 5) relativi, rispettivamente: alle probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento corruttivo.

4.3 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata per ogni processo ed attività mappato di cui all'elenco che si allega sotto la lettera A.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.3.1. Identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Per ciascuna attività, processo o fase sono stati evidenziati i possibili rischi di corruzione.

I rischi emergono anche considerando il contesto esterno ed interno dell'ente e sono stati identificati:

- Tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- Valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'ente;
- Applicando i criteri di cui all'allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

4.3.2 L'analisi del rischio

Sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).

Sono stati seguiti i criteri suggeriti nell'allegato 5 del PNA per stimare probabilità e quindi per valutare il rischio.

4.3.3 Stima del valore delle probabilità che il rischio si concretizzi.

I criteri e i valori (o pesi e punteggi) utilizzati per stimare la probabilità sono i seguenti:

- Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità del rischio;
- Rilevanza esterna: nessuna (valore 2), se il risultato si rivolge a terzi (valore 5);
- Complessità del processo, se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

- Controlli (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre le probabilità del rischio. Quindi sia il controllo preventivo che successivo di legittimità ed il controllo di gestione nonché altri meccanismi di controllo utilizzati. Per ogni attività/processo esposto al rischio è attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati, la media finale rappresenta la “stima delle probabilità”.

4.3.4. Stima del valore di impatto

L’impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.

Sono stati applicati i criteri e valori (punteggi e pesi) proposti nell’allegato 5 del PNA per stimare l’impatto di potenziali episodi di corruzione.

- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa tanto maggiore sarà l’impatto (fino al 20% del personale 1; 100% del personale 5).
- Impatto economico se negli ultimi anni cinque anni:
 - a) non sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico dei dipendenti, Punti 1;
 - b) sono in corso procedimenti di risarcimento per danni nei confronti della PA, Punti 3;
 - c) sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico dei dipendenti, Punti 5;
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o sui media in generale articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA fino ad un massimo di 5 Punti. Altrimenti Punti 0;
- Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più elevata tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti);

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima dell’impatto”.

L’analisi del rischio si è conclusa moltiplicando tra loro il valore dell’impatto per ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio del processo.

4.4. La ponderazione del rischio

Dopo aver esaminato il livello del rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla “ponderazione”. In pratica si tratta della formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico del “livello di rischio”.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello del rischio come da allegato B.

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Per ogni settore organizzativo dell'ente sono state individuate le seguenti aree a più elevato rischio di corruzione come individuate nell'allegato C.

4.5. Il Trattamento

Il processo di gestione del rischio si conclude con il trattamento che consiste nel procedimento per modificare il rischio. In concreto individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Art. 5 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

L'art. 7 bis del D.Lgs. 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 n. 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Comitato per il Coordinamento delle Scuole Pubbliche di Formazione che redige il programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma con oneri a proprio carico comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'ente è soggetto al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del d.l. 78/2011 (50% della spesa del 2009) ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale sentenza 182/2011 in merito alla portata dei limiti di cui all'art. 6 del d.l. 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva.

Come prima cosa è necessario rendere salde le "barriere morali", dare la giusta dignità al "ruolo pubblico", rendere organico "il senso dello Stato" del civil servant; insieme a questo intervento è necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità della nostra organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Nei limiti del budget disponibile la formazione verrà strutturata su due livelli:

- Livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- Livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione e alle Posizioni Organizzative delle aree a rischio. Riguarderà le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

A queste attività formative, previste per il primo anno di attività e dettagliate nell'allegato D, si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal responsabile del Piano Anticorruzione.

Art. 6 LE MISURE DI CONTRASTO

Prima misura di contrasto: Codice comportamento.

In data 19/06/2013 è entrato in vigore il DPR 62/2013 contenente il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

L'AATO 5 Marche in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 2 del DPR 16/04/2013 n. 62 ha avviato l'iter di approvazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici.

Sia per la procedura che per i contenuti specifici sono state osservate le linee guida in materia di codici di comportamento delle PA elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

E' stata attivata la "procedura aperta alla partecipazione" mediante la pubblicazione dal 26 marzo 2014 al 07 aprile 2014, di un Avviso pubblico sul sito web istituzionale dell'AATO 5 rivolto agli stakeholders.

La bozza del Codice di Comportamento è stata inviata alle Organizzazioni Sindacali rappresentative all'interno dell'Ente.

La condizione dell'osservanza dei Codici di Comportamento verrà estesa a tutti i disciplinari di incarico e bando prevedendo espressamente la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

Sull'applicazione del predetto Codice vigilerà il Direttore Generale.

Seconda misura di contrasto: Trasparenza.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è stato nominato il Responsabile della Trasparenza.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo D.Lgs. 33/2013 come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" è stato approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12/03/2014 il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza oltre a costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Terza misura di contrasto: Incarichi ed attività non consentite ai pubblici dipendenti.

L'AATO 5 osserva ed applica la normativa vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento dello stesso e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità con particolare riferimento all'articolo 20 del D.lgs. 39/2013 "dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità".

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 con il comma 16 ter per contenere il rischio di situazioni di corruzioni connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituire situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'ente per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti. La disposizione stabilisce che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto dell'Ente non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della predetta norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Quarta misura di contrasto: Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).

L'articolo 54 bis del D.lgs. 165/2001 "Tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti" introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti finalizzata a consentire l'emersione della fattispecie di illecito secondo la disciplina del PNA.

Le misure di tutela nello specifico sono le seguenti:

- 1) Tutela dell'anonimato;
- 2) Divieto di discriminazione;
- 3) Previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'articolo 54 bis).

Quinta misura di contrasto: Protocolli di legalità per gli affidamenti.

Il Patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità. Nelle suddetta determinazione l'AVCP precisa che mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli al momento della presentazione della domanda di partecipazione e o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta in realtà regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale oltre alle conseguenze della estromissione dalla gara (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657 e Consiglio di Stato 9 settembre 2011 n.5066).

E' intenzione dell'Ente elaborare patti di integrità e protocolli di legalità da applicare in sede di gara ai concorrenti.

Sesta misura di contrasto: Esclusione del ricorso all'arbitrato.

In tutti i contratti e in tutte le scritture private future dell'Ente verrà escluso l'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 s.m.i.)

In tutti i contratti e in tutte le scritture private future dell'Ente verrà escluso l'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 s.m.i.)

Settima misura di contrasto: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

In conformità al PNA e limitatamente all'attività di pubblico interesse, l'Ente deve pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata ed attuata mediante il presente P.T.C.P. e alle connesse misure. L'Ente dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

Ottava misura di contrasto: Informatizzazione dei processi.

L'informatizzazione dei processi che garantisce la tracciabilità dello sviluppo del processo, riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico ed il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Ulteriore misura di contrasto

Azioni previste per gli anni 2014-2016

1) Pubblicazione sul sito web dell'Ente:

- Bilanci e conti consuntivi;
- Informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole di integrità indicate nel presente piano;
- Informazioni relative alle attività tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Pubblicazione delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, nonché di ogni fase del ciclo di gestione della performance;

- 2) Implementazione di strumenti di identificazione informatica volti a garantire l'accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato di procedura, ai tempi dell'ufficio competente in ogni singola fase;
- 3) Attuazione di un processo di monitoraggio tra i Comuni e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione.

Azioni previste per gli anni 2014-2016

- 1) Implementazione strumenti di identificazione informatica volti a garantire l'accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato di procedura, ai tempi, all'ufficio competente in ogni singola fase;
- 2) Impostazione e attuazione processo di rigoroso monitoraggio tra Comune e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti affini (ex art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012);
- 3) Ulteriori azioni da individuare con aggiornamento periodico del piano da elaborare di seguito al monitoraggio 2014.